



COMUNE DI GROTTAFERRATA

(Provincia di Roma)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - C.A.P. 00046

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Deliberazione n° 17

del 03/10/2013

ORIGINALE

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **03** del mese di **ottobre** nella sede Comunale, è presente la Dott.ssa Enza Caporale nella qualità di **COMMISSARIO** nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2013.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo Caracciolo


PARERI

Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

- E' regolare sotto il profilo tecnico.
- Non è regolare sotto il profilo tecnico.

Li, 03.09.2013

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Ivana Rasi



Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

- E' regolare sotto il profilo contabile,
- Non e' regolare sotto il profilo contabile
- Ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 267/00 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Li, 03.09.2013

Il Resp.le del Servizio Finanziario
Dott.ssa Ivana Rasi



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è stata istituita l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 3 aprile 2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto Legge 138/2011, in particolare il comma 11 dell'art. 1 che prevede:

- l'interruzione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DELIBERA


1. **PER L'ANNO 2013**, di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
2. **DI CONFERMARE** in Euro 5.000,00 la soglia di esenzione;
3. **DI MODIFICARE** conseguentemente l'art. 4 del Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 3 aprile 2007 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30 gennaio 2012 e n. 24 del 30 luglio 2012;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio della presente deliberazione, secondo le modalità previste dalla legge, al Dipartimento delle Politiche Fiscali, per la successiva pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze;

DELIBERA


Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Paolo Caracciolo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Enza Caporale



COMUNE DI GROTTAFERRATA



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL' ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Grottaferrata, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Grottaferrata, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Aliquota dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,8 punti percentuali;
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.

Art. 5

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22/12/1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.


Art. 6

Esenzioni

1. Potranno essere stabilite soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per l'anno 2007, è prevista una soglia di esenzione di € 5.000,00.

Art. 7

Funzionario Responsabile




1. Il Funzionario Responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il responsabile del settore Bilancio e Sviluppo Economico.

Art. 8
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471, 472, 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is fluid and appears to be a single character or a very short word.

La presente deliberazione viene inviata:

- All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 – 1° comma – della L. 69/2009.
- All'Ufficio consultazioni atti ex art. 52 dello STATUTO.
- Ai Responsabili di Servizio e al Dirigente del Settore Tecnico.
- Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.


PUBBLICAZIONE

N.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dal 4.10.2013

Il dipendente incaricato

Grottaferrata, li 6.10.2013.....

.....

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°) D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

.....

ESEGUIBILITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Grottaferrata, li 03/10/2013

DALLA SEGRETERIA GENERALE
AL RESPONSABILE

per la esecuzione nei modi e termini di legge, ed in conformità di quanto deciso in deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo